


Strategia Forestale Nazionale

Modulo per osservazioni alla Bozza preliminare della Strategia Forestale Nazionale redatta a cura del Gruppo di lavoro incaricato dal Mipaaf, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n.34.



Strategia
Forestale
Nazionale

Febbraio 2020

**FORMAT PER OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI ALLA PROPOSTA DI
STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE**

Nome	Francesca
Cognome	Marinangeli
Ente di appartenenza	CREA, Centro Politiche e bio-economia
mail	francesca.marinangeli@crea.gov.it

Riferimento (Documento, capitolo, pag.)	Proposta di modifica	Motivazione
Capitolo 1, pagina 5 “ <i>rappresentando un retaggio culturale...</i> ”	“rappresentando un’eredità culturale...”	Retaggio ha una connotazione negativa di un qualcosa di antiquato che invece non valorizza il patrimonio culturale boschivo italiano ereditata dal passato
Capitolo 1, pag 5: “ <i>dell’offerta dei Servizi Ecosistemici legati ai territori forestali</i> ” oppure anche a pag 6 “ <i>e il loro ruolo quali fornitrici di Servizi Ecosistemici essenziali per il benessere dei cittadini e per la mitigazione dei cambiamenti climatici</i> ” ed in generale quando si citano i servizi ecosistemici (es pag 14, pag 19 ecc)	Aggiungere: “ al netto dei disservizi ” (NB: quali ad esempio la presenza di parti tossiche, irritanti, emissione di polline allergenico, di VOC che incrementano la reazione di produzione di ozono nell’antroposfera, danni alle infrastrutture con apparati radicali superficiali ecc)	Come noto dalla recente letteratura, il servizio ecosistemico va considerato come bilancio al netto dei disservizi derivanti dall’interazione uomo-foresta. Questa è la nuova sfida attuale.
Pag 10 elementi di debolezza analisi SWOT	Aggiungere il seguente punto: “la carente applicazione delle misure di conservazione, compreso il monitoraggio, nei piani di gestione dei siti Natura2000 per gli habitat forestali italiani”	Vedere report RRN, in bibliografia
a pagina 6, si citano i Servizi ecosistemici di regolazione: //	Si suggerisce di aggiungere di seguito: “tenendo conto anche che nell’ambito	Coerenza con la Strategia Nazionale del

<p><i>loro ruolo è ampiamente riconosciuto, in particolare per i contesti urbani in continua crescita, per ciò che concerne la qualità della vita, la qualità dell'aria e la riduzione della concentrazione dei principali inquinanti.</i></p>	<p>e nella gestione della diversità biologica, alcune specie, poste inconsapevolmente negli impianti di verde urbano, possono generare disservizi legati all'emissione di particolato allergenico e sensibilizzante” (in linea con quanto indicato al punto 14 nella Strategia del Verde urbano MATTM 2018).</p>	<p>Verde Urbano, MATTM 2018, punto 14</p>
<p>azioni 5 e 6 a pagina 32</p>	<p>occorre menzionare ad integrazione che la Strategia del Verde Urbano (SNVU) MATTM 2018 per la prima volta introduce azioni volte a ridurre il disservizio ecosistemico derivante dall'emissione di pollini allergenici</p>	<p>Occorre che negli ambiti urbani tale aspetto sia preso in particolare considerazione, come documentato in medicina al fine di una migliore convivenza albero-uomo (Dottorini ML. 2016) affinché i progettisti del verde urbano, scolastico, sanitario tengano in alta considerazione tali aspetti <u>come primari</u>, onde evitare di incappare in errori che si ripercuotono gravemente sulla vivibilità dell'ambiente urbano, incrementando il rischio espositivo e quindi l'insorgenza di sintomi di malattie respiratorie.</p>
<p>Allegato 3 ed allegati alla Strategia</p>	<p>Proposta di un nuovo allegato di collegamento tra gli ambiti forestali individuati nella Strategia e gli Habitat Natura2000 per la corretta applicazione delle misure di conservazione dei piani di gestione dei Siti Natura2000 nella tutela e gestione dei boschi</p>	<p>Si prevede l'integrazione della Strategia forestale nazionale con gli habitat IUCN ma non con gli habitat della Direttiva Habitat 92/43/CE. Vedere osservazioni generali – punto 2</p>

<p>Osservazioni Generali</p>	<p>1) Domando: La Strategia è rivolta anche agli ambiti urbani?</p>
-------------------------------------	--

Attenzione! il Testo Unico delle foreste Art 5 ricorda che sono escluse dalla definizione di bosco: formazioni artificiali agricole, arboricoltura da legno, spazi verdi urbani, alberature stradali, vivai.

Il testo unico delle foreste (D. Lgs 34/2018) riporta (art 6 comma 1) gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale.

Nella Strategia, si citano le Azioni 3.2 obiettivo generale B, pag 26, Migliorare l'impiego delle risorse forestali per lo sviluppo sostenibile delle economie delle aree rurali, di quelle interne e **urbane**; e al Capitolo 4, azioni specifiche, a pagina 32 si citano azioni specifiche n 5 e n 6 per alberi monumentali, alberi e **foreste urbane**: ma sono escluse dalla definizione di bosco di cui all'art 3,4,5 del D. Lgs 34/2018 da cui la Strategia scaturisce.

Nel caso di risposta affermativa, occorre precisare che l'ambiente urbano è caratterizzato da una forte interazione albero/foresta/uomo per cui è necessario tenere in gran considerazione una strategia generale che non favorisca con pubblici fondi, con impianti di specie inadeguati ed inconsapevoli, un ambiente di vita rischioso per sensibilizzazioni allergiche e altro tipo di disservizi derivanti da alcune specie vegetali per loro caratteristiche intrinseche.

2) Integrazione tra Strategia Forestale Nazionale e Direttiva Habitat – Rete Natura2000

La direttiva habitat / Rete Natura2000 viene citata solamente tre volte nel documento testuale della Strategia, e specificatamente tra gli indicatori a pagina 48, per le azioni operative dell'obiettivo A, e a pag 17 come politica di settore ambiente, in una tabella (2), ma non ne viene integrata la finalità e la modalità operativa all'interno della Strategia Forestale Nazionale.

Occorre ricordare che insiste in Italia la rete Natura2000 e le definizioni di bosco di tipo habitat sono differenti dalla presente definizione ai sensi dell'Art 3,4,5 del D. Lgs 34/2018 (vedere **il report della Rete Rurale Nazionale, 2019 - Le Foreste nei siti della Rete Natura2000 - pag 16-24 riportate di seguito**).

La Strategia Forestale Nazionale dovrebbe tenere conto degli aspetti conservazionistici degli habitat di interesse biogeografico classificati secondo le indicazioni della Direttiva Habitat e **inserire una tabella comparativa**, onde permettere in futuro l'applicazione delle norme previste dalla strategia negli habitat Natura2000: propongo quindi l'integrazione tra i due aspetti, a livello di definizione e quindi di delimitazione mappale degli ambiti forestali corrispondenti. Vero che la direttiva habitat non è vincolante, ma nei piani di gestione bisogna tener conto degli habitat forestali e applicare in essi le **misure di conservazione**, che devono essere integrate con le **norme forestali vigenti**. Questo crea una difficoltà nella integrazione delle diverse prescrizioni, sia restrittive (divieti) che incentivanti (incentivi). Una degna strategia nazionale forestale dovrebbe tener conto di questi aspetti per poterli integrare al fine di una sua effettiva ed efficace applicazione sull'intero territorio nazionale, che comprende anche numerosi ettari forestali in siti nella rete Natura2000.

3) Indicatori per i servizi ecosistemici

Infine, ricorderei che gli aspetti protettivi forestali possono valorizzare i tipi di bosco ad elevata fruibilità per gli aspetti ricreativi, i quali devono essere potenziati (indicatore 6 della gestione forestale sostenibile).

Vi ringrazio per l'attenzione accordata,

Francesca Marinangeli,

Botanica Applicata Ph.D., Dottore Agronomo e forestale dell'ordine di Perugia;

Ricercatrice presso il CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, Centro di Ricerca Politiche e bio-economia

Membro del Gruppo di lavoro Scheda Foreste della Rete Rurale Nazionale

Membro SBI, Gruppi di lavoro Botaniche Applicate e Specie invasive

Membro Accademia per la Biodiversità Mediterranea

Consulente scientifico nel Comitato di Amar, Associazione Malattie Respiratorie odv.

Bibliografia citata:

Giuseppina Costantini, **Francesca Marinangeli**, Saverio Maluccio, Raoul Romano, 2019. *Le foreste nei siti Natura2000: caso studio Umbria. Aspetti normativi, attuazione misure di conservazione e ruolo delle politiche di sviluppo rurale*. Rete Rurale Nazionale 2014- 2020, Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ROMA, 150 pagine. ISBN: 9788833850184 <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19419>

Marinangeli F., Plutino M., Tedeschini E., 2018. *La gestione del verde urbano e periurbano in relazione alle specie allergeniche: il caso di Nocera Umbra (Pg)*. Poster in IV Congresso Nazionale di Selvicoltura. Il bosco: bene indispensabile per un presente vivibile e un futuro possibile. Torino, 5-9 novembre 2018. Sessione 5: Boschi urbani e periurbani e utilità ecosistemiche. DOI: 10.13140/RG.2.2.27016.06400

MATTM 2018. Relazione annuale. Comitato per lo Sviluppo del verde Pubblico, http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/Relazione%20Comitato%20pubblico_Anno2013.pdf

Dottorini M.L., 2016. La Carta di Nocera Umbra - Insieme per il riconoscimento dei diritti del malato respiratorio. Aipo, rassegna di patologia dell'apparato respiratorio, 2016, 31: 286-287

Si riporta di seguito l'estratto del Report Rete Rurale Nazionale: ad pagina 16 a pagina 24



Ambiente

LE FORESTE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Aspetti normativi, attuazione Misure di Conservazione e ruolo delle Politiche di Sviluppo Rurale

Primo Caso studio: Umbria

Aprile 2019



Tabella1 - Livelli e strumenti di pianificazione forestale.

Livelli	Valenza territoriale	Strumento	
1° livello	Nazionale	Piano Forestale Nazionale Normativa Linee di indirizzo	Programma Quadro per il Settore Forestale
2° livello	Regionale	Piano Forestale Regionale Pluriennale Normativa Linee di indirizzo Modelli organizzativi Strategie economico-finanziarie (PSR)	Previsto da D.Lgs. 227/2001
3° livello	Territoriale/ Comprensoriale	Piano Forestale di Territoriale Indirizzo (PFTI)	Adottati da alcune Regioni
4° livello	Aziendale	Piano di Gestione o di Assestamento Forestale	Previsto da D.Lgs. 227/2001

Fonte: nostra elaborazione;

2.3 Le diverse definizioni di bosco

Quando si parla normalmente di "bosco", (dal latino medievale *Buscus*) ci si riferisce ad una "associazione vegetale di alberi selvatici di alto fusto (e inoltre di arbusti, suffrutici ed erbe, che più propriamente costituiscono il «sottobosco») su una notevole estensione di terreno»³ e distinguendo così i boschi puri dai misti, gli artificiali dai naturali, le fustaie dai cedui.

Dal punto di vista etimologico, il termine bosco riguarda quindi, una consociazione di individui arborei che coprono una certa estensione (altrimenti si parla di piccoli nuclei boscati, oppure se lineari di lembi boscati o corridoi boscati), indipendentemente dal loro carattere di "naturalità", ed è legato alla presenza di uno strato arboreo dominante al di là dei rapporti ecologici al suo interno instaurati. In generale è un termine culturalmente associato alla gestione antropica attiva (es. bosco ceduo).

Il termine "foresta", considerato dal punto di vista legislativo un sinonimo di Bosco, presenta aspetti e percezioni culturalmente diverse. Dal punto di vista etimologico deriva dal latino medievale *forestis* o foresta, di etimo incerto. Essa indica un "Insieme di piante prevalentemente arboree fittamente distribuite su una vasta superficie di terreno, che consta di diversi piani di vegetazione (particolarmente ricco di specie nelle aree tropicali)"⁴. Si parla comunemente di foresta vergine, foresta pluviale, tropicale, mediterranea, come anche di foresta temperata e boreale. Anche Dante

³ Voce del vocabolario Treccani on line <http://www.treccani.it/vocabolario/bosco/>

⁴ Voce del vocabolario Treccani on line <http://www.treccani.it/vocabolario/foresta/>

Alighieri la cita quale *"foresta spessa e viva"*, riferendosi al Paradiso terrestre sul monte del Purgatorio.

L'accezione leggermente differente assegnata al termine "foresta" vede individuare in essa un ambiente pressoché originario, di elevata estensione, stratificazione e comunque ad alto valore naturalistico, e poco assegnabile ai nostri sistemi agrosilvopastorali dove il disturbo antropico è particolarmente evidente. Essa indica, comunque, un sistema complesso in cui anche la componente faunistica è importante e concatenata da relazioni ecologiche stabili.

Tuttavia, in termini legislativi (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, art. 2 comma 6, abrogato dal D.lgs. del 3 aprile 2018, n.34, art. 3 comma 1), sia in italiano che in inglese, è stata riconosciuta la sinonimia tra bosco e foresta (compresa anche silva) per cui tale termine, maggiormente evocativo di valori naturalistici, è entrato nell'uso comune. Il motivo per la consuetudine introdotta a sostituire il termine bosco con quello di foresta deriva anche dalla traduzione dall'inglese "Forest" a cui si affianca il termine più antico "Wood", più associabile alla traduzione selvicolturale di bosco. Wood (etimologia da *Wudu*, in *Old English before 900*) è in primis il legno, il materiale derivante dal bosco, pertanto ne indica l'immediata connessione con la selvicoltura, è il prodotto-bosco⁵; secondariamente indica al plurale woods, *"a thickgrowth of trees"*. Indicato anche come *"A collection of trees, shrubs, herbs, grasses, usually dominated by one or a few species of tree: usually smaller than a forest"*⁶. Si intende pertanto una ripetizione di individui arborei più o meno associati ad individui arbustivi ed erbe, generalmente più piccolo di una foresta, da cui *woodland, wildwood, greenwood, firewood*.

Il termine Forest⁷ viene definito *"a wooded area", "a large area of land covered with trees and underbrush. A forest is an extensive area, preserving some or all its primitive wildness and usually having game or wild animals in it"*. La foresta è quindi, interpretata come un'area boscata di elevata estensione che conserva al suo interno alcuni o tutti i primitivi valori di naturalità e spesso abitata da animali selvatici, da cui *"forestpath, forest-dwelling, timberforest, fruitforest"*.

Nella accezione italiana pertanto sarebbe opportuno recuperare la diversa sfumatura presente anche nella terminologia anglosassone, e, pertanto, distinguere due situazioni diverse, chiamando più appropriatamente:

Bosco ciò che presenta una superficie limitata, utilizzato dall'uomo con diversi gradi di intensità e disturbo antropico, e presenta una minor complessità ecosistemica valutata anche dalla limitata presenza di animali (es. grandi predatori o rapaci) al suo interno, con interconnessioni ai sistemi agropastorali posti al suo confine;

Foresta ciò che presenta una grande estensione e complessità in termini di stratificazione, naturalità, isolamento da nuclei altamente antropizzati, con relazioni ecologiche complesse fino alla presenza stanziale di consumatori terziari e decompositori, e generalmente rappresentate dalle

⁵ Word Reference <http://www.wordreference.com/definition/wood>

⁶ Collins Concise English Dictionary in Word Reference.

⁷ Etimologia dal latino *Forestis* (silva); middle English 1250-1300.

consociazioni vegetali ad alto fusto di una certa estensione oltre alle fitocenosi rupestri o ad elevata naturalità indisturbate e non modificate dall'uomo.

Nelle diverse definizioni assegnate al termine "bosco" e qui di seguito delineate, sono stati inclusi o meno i diversi valori sopra descritti per "bosco" e "foresta" secondo la sensibilità del legislatore. Poche definizioni tengono conto ad esempio delle componenti ecologiche (fauna) poche definizioni, tra cui la definizione della Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 1993) che definisce "bosco" (e in tal caso sarebbe più appropriato parlare di foresta) un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo, sottosuolo, acque, aria, clima, microclima, formazioni vegetali, fauna, microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento (Cerofolini, 2014).

La Commissione Europea, nella direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art. 1, definisce in generale gli HABITAT NATURALI D'INTERESSE EUROPEO: *zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali e che nel territorio di cui all'art. 2, rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale, ovvero hanno una ripartizione ridotta per regressione o per restrizione dell'area, ovvero costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle 9 regioni biogeografiche.*

Di questi, ricadono nel settore 9. FORESTE: *foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.*

Per quanto riguarda le definizioni normative nazionali, è il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, (art. 2, comma 6) a dare una prima definizione di bosco (già sottoposto a tutela paesaggistica dalla Legge 431 del 1985 "Galasso"). Tale definizione è stata aggiornata dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018) che distingue bosco (art. 3, comma 3), Aree assimilate a bosco (art. 4) e Aree escluse dalla definizione di bosco (art. 5). Partendo dalle definizioni proposte dal D.lgs. n.227 le regioni, nella propria normativa, hanno previsto una definizione di bosco e di aree assimilate a bosco, pertanto oggi l'Italia ha più di 22 definizioni normative di bosco. Il recentissimo Testo Unico delle Foreste, emanato come legge Quadro Forestale (D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, pubblicato in GU del 20-04-2018), all'articolo 3 comma 3 assume come valida la definizione del precedente Decreto Nazionale del 2001: "Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento". Con l'entrata in vigore del Testo unico foreste del 2018 le regioni dovranno aggiornare le proprie definizioni alla luce dei maggiori dettagli previsti, contestualizzandole alle proprie caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, ma a differenza di quanto previsto precedentemente potranno adottare una definizione integrativa di bosco nonché di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste con le definizioni nazionali. Definizioni più restrittive sono state applicate dall'ISTAT e dall' Inventario Forestale dei Serbatoi di

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

Carbonio (INFC), che riprendono la definizione della FAO, che estende le aree boscate a 5.000 metri quadrati ed a una copertura del solo 10%.



Tabella 2 - Definizione di bosco della normativa nazionale

DEFINIZIONE BOSCO		
D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF)		
<i>Copertura minima delle proiezioni delle chiome arboree</i>	<i>Estensione ha</i>	<i>Larghezza media m</i>
non inferiore al 20%	>=0.2	>=20
<p>Note: Equipara il concetto di BOSCO, FORESTA e SELVA (Art. 2 comma 1); Conferisce alle Regioni il compito di stabilire la definizione di bosco sul territorio di loro competenza senza diminuire il livello di tutela definito a livello nazionale; Introduce il concetto di aree assimilate all'area boscata (Art. 3) con riferimento alla tutela che la legge intende assicurare ad aree di particolare pregio paesistico che non sarebbe giustificata per superfici estranee, per caratteristiche, ai boschi ed alle foreste.</p>		
D.Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001 Art. 2, comma 6	TUFF - D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 Art. 3, 4, 5	
<p>Bosco: Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, (...) Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.</p>	<p>Bosco: Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.</p>	
<p>Aree Assimilate a bosco: Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;</p>	<p>Aree Assimilate a bosco: Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici (...), sono assimilati a bosco: a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale (...), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del MiBACT per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;</p>	

<p><i>c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.</i></p> <p><i>Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.</i></p>	<p><i>b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;</i></p> <p><i>c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in attemperanza agli obblighi di intervento compensativo;</i></p> <p><i>d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;</i></p> <p><i>e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;</i></p> <p><i>f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.</i></p>
<p>Aree escluse dalla definizione di bosco: <i>i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.</i></p>	<p>Aree escluse dalla definizione di bosco: <i>Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici (...) n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:</i></p> <p><i>a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;</i></p> <p><i>b) l'arboricoltura da legno, (...), le tartufole coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto inattualità di coltura o oggetto di ripristino culturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;</i></p> <p><i>c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti</i></p>

	<p><i>di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;</i></p> <p><i>d) le aree soggette a misure e piani d'eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.</i></p>
	<p><i>2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici (...), non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:</i></p> <p><i>a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'art.15 della L. n.241 del 7 agosto 1990, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del MiBACT, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'art.7, comma11, e, fatti salvi, i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;</i></p> <p><i>b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il MiPAAFT</i></p> <p><i>c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.</i></p> <p><i>Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.</i></p>



Tabella 3 - Definizione di bosco della FAO.

DEFINIZIONE BOSCO Global Resources Assessment, FAO-FRA, 2000		
<p>È un territorio con copertura arborea superiore al 10%, su un'estensione maggiore di mezzo ettaro e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Può trattarsi di formazioni arboree chiuse o aperte, di soprassuoli forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibile di ricopertura a breve termine. Sono, inoltre, inclusi nelle aree boscate i vivai forestali, le strade forestali, le fasce tagliafuoco, le piccole radure, le barriere frangivento, le foreste delle aree naturali protette, le fasce boscate, purché maggiori di mezzo ettaro e larghe più di 20 metri, gli alberi da gomma, le sugherete, i vivai per gli alberi di Natale, le piantagioni di alberi per la produzione di legno. Sono esclusi dalla definizione di bosco i territori usati prevalentemente per le pratiche agricole, come le piantagioni di alberi da frutto.</p>		
<i>Copertura minima delle proiezioni delle chiome arboree</i>	<i>Estensione ha</i>	<i>Larghezza minima m</i>
superiore al 10%	>0.5	20
<p>Note Ampia definizione in termini di copertura del suolo. Definizione adottata dall'Istat e nella redazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali del carbonio</p>		

Tabella 4 -Definizione di bosco (UE)Reg. n 1305/2013.

DEFINIZIONE BOSCO REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005		
<p>La "foresta" è un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.</p>		
<i>Copertura minima delle proiezioni delle chiome arboree</i>	<i>Estensione ha</i>	<i>Altezza minima m</i>
superiore al 10 %	>=0.5	5
<p>Note Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa da questa, basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale.</p>		



Tabella 5 - Definizione di bosco (UE) Direttiva 92/43/CEE.

DEFINIZIONE BOSCO Direttiva 92/43/CEE Art 1 "HABITAT"
<p>HABITAT NATURALI: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.</p> <p>HABITAT NATURALI DI INTERESSE EUROPEO: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali e che nel territorio di cui all'art. 2 rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale, ovvero hanno una ripartizione ridotta per regressione o per restrizione dell'area, ovvero costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle 9 regioni biogeografiche.</p> <p><u>Di cui 9. FORESTE:</u> foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (<u>fustaia</u>), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.</p>
<p>Note Ampia definizione non vincolante, né restrittiva, basata e limitata solo dalla composizione floristica e dal valore ambientale biogeografico.</p>

Le differenze riscontrate nelle diverse definizioni ma specialmente la discrasia tra la definizione della Direttiva Habitat e le definizioni di bosco adottate dalle regioni, determinano una diversa regolamentazione con conseguente diversa delimitazione degli usi del suolo. Ciò comporta una disomogeneità tra le regioni nell'identificazione, perimetrazione e anche nelle tipologie e forme di gestione forestali attivabili in quanto rimane di competenza delle Regioni la gestione territoriale e forestale. Alcune misure conservative previste per i boschi in Direttiva Habitat (definibili "Boschi Natura2000") di una regione essendo costruite sulla base della normativa forestale vigente, potrebbero quindi non essere compatibili in altri Boschi Natura 2000 di altre regioni che prevedono per le stesse tipologie forestali parametri e prescrizioni differenti.

